

-----ATTO DI FUSIONE-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

Il giorno *ventotto dicembre duemila sedici (28/12/2016)* in Malè e nel mio studio.

Avanti a me dott. Ettore Calogero, notaio in Malè, iscritto nel ruolo dei distretti notarili riuniti di Trento e Rovereto, residente in Malè con studio alla via 4 Novembre n. 5,

-----sono presenti:-----

* **ALBASINI Maurizio**, nato a Dimaro (TN) il 3 gennaio 1954, residente a Dimaro-Folgarida, frazione Dimaro, alla via San Lorenzo n. 55, cittadino italiano, il quale dichiara di intervenire al presente atto, non in proprio, ma nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Società "CASSA RURALE ALTA VALDISOLE E PEJO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA", con sede in Mezzana alla Via IV Novembre n. 56, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Trento 01258070224, R.E.A. TN-125999,

a quest'atto autorizzato in virtù di delibera dell'assemblea dei soci di data 26 novembre 2016, di cui al verbale da me notaio formato in data 27 novembre 2016, repertorio n. 68389, raccolta n. 17776, registrato a Cles il 30 novembre 2016 al n. 1832, S1 T;

domiciliato per la carica presso la sede sociale,

* **VALORZ Claudio**, cittadino italiano, nato a Rabbi il 26 giugno 1958, residente in Rabbi, alla frazione San Bernardo, n. 206/B, il quale dichiara di intervenire al presente atto, non in proprio, ma nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Società "CASSA RURALE DI RABBI E CALDES - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA", con sede in Malè alla Via 4 Novembre n. 13, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Trento 00158580225, R.E.A. 11441,


a quest'atto autorizzato in virtù di delibera dell'assemblea dei soci di data 26 novembre 2016, di cui al verbale da me notaio formato in data 28 novembre 2016, repertorio n. 68397, raccolta n. 17783, registrato a Cles il 30 novembre 2016 al n. 1833, S1 T;

domiciliato per la carica presso la sede sociale.

Detti componenti, della cui identità personale, qualifiche e poteri, io Notaio sono certo,

-----premettono:-----

a) che, come risulta dal verbale sopra menzionato, i Soci della "CASSA RURALE ALTA VALDISOLE E PEJO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA" hanno deliberato la fusione per incorporazione della Cassa Rurale di Rabbi e Caldes - Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa, nella "Cassa Rurale Alta Valdisole e Pejo Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa", mediante l'approvazione del relativo progetto,



Pagamento di data 28 dicembre 2016
 con delega bancaria alla Cassa Rurale di Rabbi e Caldes
 regio a Cles 28 dicembre 2016 al N. 2068 serie IT
 esatti Euro 115,00

Il Notaio
Ettore Calogero

Dott. Ettore Calogero Notaio in Malè - Via 4 Novembre, n° 5 - Tel. 0463 901163 - Fax 0463 902580
 Ufficio Secondario: Mezzacorona - Via Conte Carlo Martini, 34 - Tel. 0461 601699 - Fax 0461 609497

depositato, iscritto e pubblicato ai sensi di legge.-----

Tale verbale è stato iscritto al Registro delle Imprese di Trento in data 6 dicembre 2016, prot.n. 54964/2016 del primo dicembre 2016 ;-----

b) che, come risulta dal verbale sopra menzionato, i Soci della "CASSA RURALE DI RABBI E CALDES BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA" hanno deliberato la fusione per incorporazione della "Cassa Rurale di Rabbi e Caldes - Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa", nella "Cassa Rurale Alta Valdisole e Pejo Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa", mediante l'approvazione del relativo progetto, depositato, iscritto e pubblicato ai sensi di legge.-----

Tale verbale è stato iscritto al Registro delle Imprese di Trento in data 7 dicembre 2016, prot.n. 54967/2016 del primo dicembre 2016;-----

c) che la fusione può oggi essere attuata ai sensi dell'art. 57 del T.U. Bancario;-----

d) che i legali rappresentanti delle società, come sopra costituite, dichiarano:-----

- che i creditori delle stesse non si sono opposti alla fusione nei termini di legge, come da certificazioni rilasciate dalla Cancelleria del Tribunale di Trento che si allegano al presente atto rispettivamente sub "A" e sub "B", formandone parte integrante;-----

- che sono stati rispettati tutti i termini di legge previsti per la fusione, inclusi quelli per il deposito dei documenti presso le sedi sociali ed al Registro delle Imprese.-----

-----Tanto premesso-----
e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto,
-----le costituite parti-----

-----CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:-----
la "CASSA RURALE ALTA VALDISOLE E PEJO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA" e la "CASSA RURALE DI RABBI E CALDES - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA" si intendono fuse, alle condizioni tutte stabilite con le delibere di assemblea straordinaria in premessa richiamate, e cioè mediante incorporazione della "CASSA RURALE DI RABBI E CALDES BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA" nella "CASSA RURALE ALTA VALDISOLE E PEJO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA", la quale assume, a decorrere dalla data di efficacia della fusione (primo gennaio 2017), la nuova denominazione "Cassa Rurale Val di Sole Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa", come indicata nello statuto allegato al progetto di fusione e menzionata nelle delibere di assemblea straordinaria richiamate in premessa.-----

Conseguentemente la "CASSA RURALE ALTA VALDISOLE E PEJO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA" subentra di pieno diritto in ogni rapporto attivo e passivo, in ogni ragione, azione e credito ed in ogni obbligo, impegno e passivi-

tà di qualsiasi natura, sia anteriore che posteriore alla fusione, della "CASSA RURALE DI RABBI E CALDES BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA", e viene immessa in tutto il patrimonio, comunque costituito, della Società incorporata. Gli effetti della fusione, trattandosi di fusione per incorporazione, decorreranno dal giorno primo gennaio duemiladiciassette.

Relativamente al rapporto di cambio, è stato approvato con le delibere sopramenzionate quanto indicato nel progetto di fusione e più precisamente che:-----

- ai soci della incorporanda "CASSA RURALE DI RABBI E CALDES - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA" viene assegnata 1 (una) azione dell'incorporante del valore nominale unitario di euro 2,58 (due, cinquantotto), in sostituzione di ogni azione di nominali euro 2,58 (due, cinquantotto) posseduta ed emessa dalla relativa Cassa Rurale incorporanda, quindi con tramutamento alla pari dell'ammontare delle singole partecipazioni al capitale sociale.-----

Si precisa che, trattandosi di cooperative a mutualità prevalente, sia in quanto gli statuti delle stesse sono conformi all'art. 2514 c.c. sia in quanto rispettano le previsioni di cui all'art. 35 del T.U.B., giusta il disposto dell'art. 28, comma 2-bis, dello stesso T.U.B., in base all'orientamento della L.F.2 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, non è stato necessario redigere la relazione degli esperti prevista dall'art.2501 sexies cod. civ.-----



Il legale rappresentante della società incorporante dichiara che gli Amministratori ed i Sindaci della stessa si sono impegnati a rassegnare le dimissioni successivamente alla data di efficacia della presente fusione.-----

La Società incorporata assumerà lo statuto sociale della società incorporante, statuto modificato ed allegato, in veste aggiornata, al progetto di fusione approvato con le delibere di assemblea sopramenzionate. Tale statuto, sottoscritto dalle parti e da me notaio, viene allegato al presente atto con la lettera "C".-----

Fermo quanto sopra, i comparenti danno atto, ai fini dei conseguenti annotamenti tavolari e catastali e delle volture da effettuare nei Pubblici Registri, sia per i beni immobili sia per i beni mobili, che nel compendio del patrimonio delle Società partecipanti alla fusione vi sono, i beni qui di seguito descritti:-----

BENI MOBILI REGISTRATI:-----

- 1) per la "CASSA RURALE DI RABBI E CALDES - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA":-----
non vi sono beni mobili registrati di proprietà;-----
- 2) per la "CASSA RURALE ALTA VALDISOLE E PEJO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA": -----
AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE - USO PROPRIO:-----
fabbrica/tipo: FIAT GROUP ATOMOBILES SPA 169AXB2A 04G -----



targa DZ387RY;-----

telaio ZFA16900001559560;-----

----- BENI IMMOBILI:-----

1) CASSA RURALE ALTA VALDISOLE E PEJO: -----

a) IN PARTITA TAVOLARE 4763 COMUNE CATASTALE DI COGOLO:-----

* particella edificiale 362, iscritta a Catasto Fabbricati e censita con le seguenti indicazioni:-----

C.C. 109- particella edificiale 362, sub 6, foglio 27;-----

* particella fondiaria 119/1, orto di mq. 43 (quarantatre), R.D. Euro 0,37.= (zero, trentasette);-----

* particella fondiaria 279, prato di mq. 186 (centottanta-sei), R.D. Euro 0,43.= (zero, quarantatre);-----

b) IN PARTITA TAVOLARE 1090 COMUNE CATASTALE DI DIMARO:-----

* porzione materiale 1 della particella edificiale 7/1, iscritta a Catasto Fabbricati e censita con le seguenti indicazioni:-----

C.C. 136- particella edificiale 7/1, sub 3, foglio 12, p.m. 1;

c) IN PARTITA TAVOLARE 883 COMUNE CATASTALE DI MEZZANA:-----

* porzione materiale 2 della particella edificiale 416, iscritta a Catasto Fabbricati e censita con le seguenti indicazioni:-----

C.C. 228- particella edificiale 416, sub 8, foglio 14, p.m. 2;

C.C. 228- particella edificiale 416, sub 9, foglio 14, p.m. 2;

d) IN PARTITA TAVOLARE 299 COMUNE CATASTALE DI OSSANA:-----

* particella fondiaria 1229/2, prato di mq. 280 (duecentottanta), R.D. Euro 0,94.= (zero, novantaquattro);-----

* particella fondiaria 1229/6, arativo di mq. 97 (novantasette), R.D. Euro 0,10.= (zero, dieci);-----

* particella fondiaria 1229/9, prato di mq. 280 (duecentottanta), R.D. Euro 0,94.= (zero, novantaquattro);-----

* particella fondiaria 1229/10, arativo di mq. 86 (ottanta-sei), R.D. Euro 0,09.= (zero, zeronove);-----

* particella fondiaria 1460/2, pascolo di mq. 75 (settantacinque), R.D. Euro 0,02.= (zero, zero due);-----

* particella fondiaria 1461/2, arativo di mq. 635 (seicentotrentacinque), R.D. Euro 0,33.= (zero, trentatre);-----

* particella fondiaria 1462/2, pascolo di mq. 78 (settantotto), R.D. Euro 0,04.= (zero, zeroquattro);-----

e) IN PARTITA TAVOLARE 572 COMUNE CATASTALE DI OSSANA:-----

* porzioni materiali 1 e 2) della particella edificiale 217/2, iscritte a Catasto Fabbricati e censite con le seguenti indicazioni:-----

C.C. 261- particella edificiale 217/2, sub 1, foglio 19, p.m. 1;-----

C.C. 261- particella edificiale 217/2, sub 2, foglio 19, p.m. 2;-----

f) IN PARTITA TAVOLARE 801 COMUNE CATASTALE DI PELLIZZANO:-----

* porzioni materiali 1 e 8 della particella edificiale 321, iscritte a Catasto Fabbricati e censite con le seguenti indicazioni:-----

C.C. 270- particella edificiale 321, sub 1, foglio 18, p.m. 1;
C.C. 270- particella edificiale 321, sub 5, foglio 18, p.m. 8;

g) IN PARTITA TAVOLARE 700 COMUNE CATASTALE DI VERMIGLIO:

* particella edificiale 915, iscritta a Catasto Fabbricati e censita con le seguenti indicazioni:

C.C. 420- particella edificiale 915, sub 3, foglio 49;

* particella fondiaria 11/1, orto di mq. 25 (venticinque), R.D. Euro 0,09.= (zero, zeronove);

* particella fondiaria 1985, arativo di mq. 602 (seicentodue), R.D. Euro 0,16.= (zero, sedici);

* particella fondiaria 2539, arativo di mq. 473 (quattrocento-settantatre), R.D. Euro 0,12.= (zero, dodici);

* particella fondiaria 2723/1, prato di mq. 181 (centoottantuno), R.D. Euro 0,61.= (zero, sessantuno);

* particella fondiaria 2813, pascolo di mq. 111 (centoundici), R.D. Euro 0,03.= (zero, zerotre);

h) IN PARTITA TAVOLARE 452 COMUNE CATASTALE DI VERMIGLIO:

* per la quota di 1/3 (un terzo) della particella fondiaria 3857/2, bosco di mq. 1568 (millecinquecentosessantotto), R.D. Euro 2,02.= (due, zerodue);

i) IN PARTITA TAVOLARE 1992 COMUNE CATASTALE DI VERMIGLIO:

* porzione materiale 2 della particella edificiale 932/1, iscritta a Catasto Fabbricati e censita con le seguenti indicazioni:

C.C. 420- particella edificiale 932/1, sub 17, foglio 27, p.m. 2;

1) NEL CATSTO TERRENI DEL COMUNE DI PONTE DI LEGNO (BS)

Foglio 57, particella 137, qualità Prato, classe 3, superficie mq. 820 (ottocentoventi), R.D. Euro 1,69.= (millesessantave);

Foglio 57, particella 138, qualità Prato, classe 3, superficie mq. 560 (cinquecentosessanta), R.D. Euro 1,16.= (milleseicentosedici);

2) CASSA RURALE DI RABBI E CALDES:

a) IN PARTITA TAVOLARE 133 COMUNE CATASTALE DI CALDES:

* particella edificiale 175, iscritta a Catasto Fabbricati e censita con le seguenti indicazioni:

C.C. 054- particella edificiale 175, sub 2, foglio 1;

C.C. 054- particella edificiale 175, sub 3, foglio 1;

b) IN PARTITA TAVOLARE 603 COMUNE CATASTALE DI CALDES:

* per la quota di 1/2 (un mezzo) della particella fondiaria 872/2, strada di mq. 117 (centodiciassette);


c) IN PARTITA TAVOLARE 178 COMUNE CATASTALE DI MALE':

* porzione materiale 1 della particella edificiale 106, iscritta a Catasto Fabbricati e censita con le seguenti indicazioni:

C.C. 209- particella edificiale 106, sub 6, foglio 8, p.m. 1;

d) IN PARTITA TAVOLARE 630 COMUNE CATASTALE DI MALE':

* particella edificiale 257/1, iscritta a Catasto Fabbricati e



censita con le seguenti indicazioni:-----

C.C. 209- particella edificiale 257/1, sub 4, foglio 1;-----
e) IN PARTITA TAVOLARE 76 COMUNE CATASTALE DI CROVIANA:-----

* porzione materiale 2 della particella edificiale 14, iscritta a Catasto Fabbricati e censita con le seguenti indicazioni:
C.C. 121- particella edificiale 14, sub 7, foglio 6, p.m. 2;--

f) IN PARTITA TAVOLARE 1780 COMUNE CATASTALE DI RABBI:-----

* particella edificiale 1247/2, iscritta a Catasto Fabbricati e censita con le seguenti indicazioni:-----

C.C. 300- particella edificiale 1247/2, sub 4, foglio 40/A;---
* particella fondiaria 2925/5, prato di mq. 253 (duecentocinquantequattro), R.D. Euro 1,11.= (uno, undici).-----


Si consente ogni trascrizione, intavolazione ed annotazione presso Pubblici Registri, nonchè si consentono tutte le comunicazioni di legge a nome delle Società partecipanti alla fusione relative a beni immobili e mobili sopra indicati.-----

All'uopo le parti eleggono domicilio speciale per la ricezione in unico esteso del decreto tavolare e per ogni altro fine ai sensi della legge sul Libro Fondiario, presso il mio studio in Malè (TN) alla Via 4 Novembre n. 5, autorizzando altresì le relative variazioni catastali.-----

Si dà atto che l'elencazione delle attività e delle passività sia anteriori che posteriori alla delibera di assemblea straordinaria richiamata in premessa, anche se qui non specificate, della Società incorporata, è puramente indicativa e che, nonostante qualsiasi eventuale omissione od inesattezza nella elencazione stessa, si intendono trasferite nella Società incorporante "Cassa Rurale Val di Sole Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa", tutte le attività e le passività sia anteriori che posteriori alla delibera di assemblea straordinaria sopramenzionata, anche se qui non specificate, intendendosi e volendosi espressamente dai contraenti che ogni cosa, ragione o diritto, comunque spettante o riferentesi alla Società incorporata, debbano considerarsi, ad ogni effetto, come compresi e rientranti nella fusione odierna, con riserva delle parti contraenti di addivenire ad ulteriori più precise specificazioni, qualora ciò fosse eventualmente necessario anche in sede di trascrizione, di intavolazione e di voltura catastale.-----

Ogni persona, Ente od Ufficio, sia pubblico che privato, banca, Istituto di credito, resta pertanto autorizzato fin d'ora, senza bisogno di ulteriori atti o concorsi e con suo totale e definitivo esonero da responsabilità, a trasferire ed intestare alla società incorporante "Cassa Rurale Val di Sole Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa", tutti i rapporti, licenze, documenti, depositi cauzionali, od altri titoli, polizze, contratti, finanziamenti, mutui, conti attivi e passivi attualmente intestati o intitolati alla società incorporata. In particolare la Società incorporante "Cassa Rurale Val di Sole Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa"

Adolfo Meris
Delfino Orlandini



subentra senza soluzione di continuità nei contratti di servizio facenti capo alla Società incorporata.-----

Il legale rappresentante della società incorporata, ai fini dell'iscrizione di quest'atto a repertorio, dà atto che il valore del capitale sociale e delle riserve della Società ammonta ad Euro 27.275.755,77 (ventisette milioni duecento settanta-cinquemilasettecentocinquantacinque, settantasette).-----

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati.-----



-
-
-


Del presente atto, in parte scritto di mio pugno ed in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia su sette pagine di due fogli, ho dato lettura ai costituiti che lo approvano e lo sottoscrivono alle ore *10 di c.*

Alcemi Modis

Severino

Stefano





Il sottoscritto Funzionario Giudiziario, esaminati registri dell'Ufficio

CERTIFICA

che avverso la delibera dell' assemblea dei soci di data 26 novembre 2016 della "CASSA RURALE ALTA VALDISOLE E PEJO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO – SOCIETA' COOPERATIVA" con sede in Mezzana alla via IV Novembre n. 56, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Trento 01258070224, R.E.A. 125999, di cui al verbale del Notaio Ettore Calogero di data 27 novembre 2016, repertorio n. 68389, raccolta n. 17776, iscritto al Registro delle Imprese di Trento in data 6 dicembre 2016 prot.n. 54964/2016, con la quale è stata deliberata la fusione per incorporazione nella suddetta Società della:

"CASSA RURALE DI RABBI E CALDES BANCA DI CREDITO COOPERATIVO – SOCIETA' COOPERATIVA" con sede in Malè alla via 4 Novembre n. 13, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Trento 00158580225, R.E.A. 11441, non sono state apposte opposizioni ex artt. 2503 Codice Civile nei termini di legge (termine ridotto a quindici giorni ai sensi dell'art. 57 del T.U. Bancario).


Si rilascia a richiesta del Notaio Ettore Calogero anche per conto della società "CASSA RURALE ALTA VALDISOLE E PEJO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO – SOCIETA' COOPERATIVA", per gli usi consentiti dalla legge.

Trento, 27 DIC. 2016



IL CANCELLIERE
Dott. Roberto Papa

Allegato B) al rep. 68513 racc. 17881



Il sottoscritto Funzionario Giudiziario, esaminati registri dell'Ufficio

CERTIFICA

che avverso la delibera dell' assemblea dei soci di data 26 novembre 2016 della "CASSA RURALE DI RABBI E CALDES BANCA DI CREDITO COOPERATIVO – SOCIETA' COOPERATIVA" con sede in Malè alla via 4 Novembre n. 13, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Trento 00158580225, R.E.A. 11441, di cui al verbale del Notaio Ettore Calogero di data 28 novembre 2016, repertorio n. 68397, raccolta n. 17783, iscritto al Registro delle Imprese di Trento in data 7 dicembre 2016 prot.n. 54967/2016, con la quale è stata deliberata la fusione per incorporazione della suddetta Società nella:

"CASSA RURALE ALTA VALDISOLE E PEJO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO – SOCIETA' COOPERATIVA" con sede in Mezzana alla via IV Novembre n. 56, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Trento 01258070224, R.E.A. 125999, non sono state fatte opposizioni ex artt. 2503 Codice nei termini di legge Civile (termine ridotto a quindici giorni ai sensi dell'art. 57 del T.U. Bancario).

Si rilascia a richiesta del Notaio Ettore Calogero anche per conto della società "CASSA RURALE DI RABBI E CALDES BANCA DI CREDITO COOPERATIVO – SOCIETA' COOPERATIVA", per gli usi consentiti dalla legge.

Trento, 27 DIC. 2016



IL CANCELLIERE
Dott. Roberto Pepa

-----STATUTO della CASSA RURALE VAL DI SOLE-----
-----BANCA DI CREDITO COOPERATIVO-----
----- Società Cooperativa -----
-----TITOLO I-----
COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - COMPETENZA TERRITORIALE
----- DURATA-----

Art. 1-----

Denominazione-----

1. E' costituita una Società cooperativa per azioni denominata "CASSA RURALE VAL DI SOLE" - Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa. Essa è la continuazione della Cassa Rurale Alta ValdiSole e Pejo, nata nel 2001 dalla fusione della Cassa Rurale di Ossana, fondata nel 1899, della Cassa Rurale di Pellizzano, fondata nel 1899, della Cassa Rurale di Vermiglio, fondata nel 1900, della Cassa Rurale di Cogolo, fondata nel 1902 e della Cassa Rurale di Mezzana, fondata nel 1958, e della Cassa Rurale di Rabbi e Caldes, nata nel 1993 dalla fusione della Cassa Rurale di Caldes costituita il 27 agosto 1899 e della Cassa Rurale di Rabbi costituita il 29 settembre 1901 in base alla Legge del 9 aprile 1873, B.L.I. n. 70 (Bollettino delle Leggi dell'Impero Austro-Ungarico) quale Consorzio registrato a garanzia illimitata.-----

2. La Cassa Rurale Val di Sole è una Società cooperativa a mutualità prevalente.-----

Art. 2-----

Criteri ispiratori dell'attività sociale-----

1. Nell'esercizio della sua attività, la Società si ispira ai principi cooperativi della mutualità senza fini di speculazione privata e agisce in coerenza con i principi e le linee guida della cooperazione trentina. Essa ha lo scopo di favorire i Soci e gli appartenenti alle comunità locali nelle operazioni e nei servizi di banca, perseguendo il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche degli stessi e promuovendo lo sviluppo della cooperazione e l'educazione al risparmio e alla previdenza.-----

Art. 3-----

Sede e Competenza territoriale-----


1. La Società ha sede nel Comune di Malè (Provincia di Trento).-----

2. La competenza territoriale, ai sensi delle disposizioni di Vigilanza, comprende il territorio di detto Comune, dei Comuni ove la Società ha proprie succursali, nonché dei Comuni ad essi limitrofi.-----

Art. 4-----

Adesione alle Federazioni-----

1. La Società aderisce alla Federazione Trentina della Cooperazione e per il tramite di questa alla Federazione Nazionale e all'associazione nazionale di rappresentanza del movimento cooperativo alla quale questa, a sua volta, aderisce.-----



2. La Società si avvale preferenzialmente dei servizi bancari e finanziari offerti dagli organismi promossi dalla categoria, nel rispetto delle norme poste a tutela della concorrenza.----

Art. 5-----

Durata-----

1. La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte con delibera dell'assemblea straordinaria.-----

-----TITOLO II-----

-----SOCI-----

Art. 6-----

Ammissibilità a Socio-----

1. Possono essere ammessi a Socio le persone fisiche e giuridiche, le Società di ogni tipo regolarmente costituite, i consorzi, gli enti e le associazioni, che risiedono o svolgono la loro attività in via continuativa nella zona di competenza territoriale della Società. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si tiene conto dell'ubicazione della sede legale, della direzione, degli stabilimenti o di altre unità operative.-----

2. E' fatto obbligo al Socio di comunicare ogni variazione che comporti il venir meno dei requisiti di cui al comma precedente.-----

3. I Soci diversi dalle persone fisiche sono rappresentati all'assemblea dal loro rappresentante legale, oppure da un loro amministratore munito di mandato scritto.-----

4. I rappresentanti legali dei Soci e quelli designati ai sensi del comma precedente esercitano tutti i diritti sociali spettanti ai loro rappresentati, ma non sono eleggibili, in tale veste, alle cariche sociali.-----

Art. 7-----

Limitazioni all'acquisto della qualità di Socio-----

1. Non possono far parte della Società i soggetti che:-----

a) siano interdetti, inabilitati, falliti;-----

b) non siano in possesso dei requisiti determinati ai sensi di legge;-----

c) siano, a giudizio del Consiglio d'Amministrazione, inadempienti verso la Società o abbiano costretto quest'ultima ad atti giudiziari per l'adempimento di obbligazioni da essi assunte nei suoi confronti;-----



d) svolgano, a giudizio del Consiglio d'Amministrazione, attività in concorrenza con la Società.-----

Art. 8-----

Procedura di ammissione a Socio-----

1. Per l'ammissione a Socio, l'aspirante Socio deve presentare al Consiglio d'Amministrazione una domanda scritta contenente, oltre al numero delle azioni richieste in sottoscrizione o acquistate, le informazioni e dichiarazioni dovute ai sensi del presente Statuto o richieste dalla Società in via generale.---

2. Il Consiglio d'Amministrazione decide sulla richiesta di

Noni Paolo
Polari Daniela



ammissione entro il termine di centottanta giorni dal suo ricevimento e dispone la comunicazione della deliberazione all'interessato. In caso di accoglimento, unitamente alla comunicazione della delibera, il consiglio provvede immediatamente ad informare l'interessato che dovrà effettuare il versamento integrale dell'importo delle azioni sottoscritte e dell'eventuale sovrapprezzo nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della delibera. Verificato l'avvenuto versamento degli importi dovuti, è disposta l'annotazione della delibera nel libro dei Soci, a far tempo dalla quale si acquista la qualità di Socio.-----

3. Nessun Socio può possedere azioni per un valore nominale complessivo eccedente i limiti fissati dalla legge.-----

4. Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle deliberazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi Soci.-----

Art. 9-----

Diritti e doveri dei Soci-----

1. I Soci, che a norma delle disposizioni precedenti sono stati ammessi nella Società ed iscritti nel libro dei Soci, esercitano i diritti sociali e patrimoniali e:-----

a) intervengono in assemblea ed esercitano il diritto di voto, secondo quanto stabilito dall'art. 25;-----

b) partecipano al dividendo deliberato dall'assemblea a partire dal mese successivo a quello di pagamento delle azioni sottoscritte;-----

c) hanno diritto di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Società ai propri Soci nei modi e nei limiti fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali;-----

d) hanno diritto di prendere visione del bilancio annuale e delle relazioni degli amministratori e dei sindaci nella sede della Società, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e di presentare agli organi sociali eventuali osservazioni o indicazioni riferentisi alla gestione sociale.-----

2. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili restano devoluti alla Società ed imputati alla riserva legale.-----

3. I Soci hanno l'obbligo di osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali e di collaborare al buon andamento della Società, operando in modo significativo con essa, partecipando all'Assemblea e favorendo in ogni modo gli interessi sociali.-----

Art. 10-----


Domiciliazione dei Soci-----

1. I Soci, per quanto concerne ogni rapporto con la Società e ad ogni effetto di legge e del presente statuto, si ritengono domiciliati all'indirizzo risultante dal libro dei Soci.-----

Art. 11-----

Perdita della qualità di Socio-----

1. La qualità di Socio si perde con la morte, col recesso e



con l'esclusione.-----

Art. 12-----

Morte del Socio-----

1. In caso di morte del Socio, qualora gli eredi non abbiano richiesto, nel termine di un anno dalla data del decesso del de cuius, il trasferimento delle azioni a nome di uno fra di essi designato in forza del titolo idoneo, o detto trasferimento non sia stato approvato dal Consiglio d'Amministrazione, la Società provvederà al rimborso delle azioni ai sensi del successivo art. 15.-----

2. In pendenza del termine di cui al comma precedente, i coeredi, dovranno designare un rappresentante comune che tuttavia, in tale qualità, non può partecipare all'assemblea e non è eleggibile alle cariche sociali.-----

Art. 13-----

Recesso del Socio-----

1. Oltre che negli altri casi previsti dalla legge, il Socio ha diritto di recedere dalla Società qualora non abbia concorso alle deliberazioni assembleari riguardanti la fusione con banche di diversa natura ai sensi dell'art.36 del Testo Unico Bancario, nonché nell'ipotesi in cui siano venuti meno i requisiti di cui all'art.6.-----

2. Il recesso non può essere parziale.-----

3. La relativa dichiarazione deve farsi per iscritto con lettera raccomandata diretta al Consiglio d'Amministrazione, che dovrà esaminarla entro sessanta giorni dal ricevimento e comunicarne gli esiti al Socio.-----

4. Il Socio può altresì richiedere, con le formalità di cui al comma precedente, di recedere dalla Società, oltre che nel caso in cui il Consiglio d'Amministrazione non abbia autorizzato il trasferimento delle azioni da lui possedute ad altro soggetto non Socio, nel caso di dissenso dalle deliberazioni aventi ad oggetto la proroga della durata della Società.-----

5. Nei casi di cui al comma precedente, il Consiglio d'Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale e tenuto conto della situazione economica e patrimoniale della Società, deve deliberare entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta.-----

6. Il recesso produce effetto dal momento della comunicazione al Socio del provvedimento di accoglimento.-----

7. Con riferimento ai rapporti mutualistici, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.-----

8. Nei casi previsti dal quarto comma, il recesso non può essere esercitato e la relativa richiesta non ha comunque effetto prima che il Socio abbia adempiuto tutte le sue obbligazioni verso la Società.-----

Art. 14-----


Esclusione del Socio-----

1. Il Consiglio d'Amministrazione, previo accertamento delle circostanze che seguono, pronuncia l'esclusione dei Soci:-----
- nei cui confronti sia stata pronunciata, in primo grado, sentenza di condanna a seguito dell'esercizio dell'azione di responsabilità nella loro qualità di amministratori, di sindaci o di direttori;-----
- che siano privi dei requisiti di cui all'art. 6, nonché quelli che vengano a trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 7, lettere a) e b). -----
2. Il Consiglio d'Amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza dei suoi componenti, può altresì escludere dalla Società il Socio:-----
 - a) che, in relazione a gravi inadempienze, abbia costretto la Società ad assumere provvedimenti per l'adempimento delle obbligazioni a qualunque titolo contratte con essa;-----
 - b) che sia stato interdetto dall'emissione degli assegni;-----
 - c) che abbia mostrato, nonostante specifico richiamo del Consiglio d'Amministrazione, palese e ripetuto disinteresse per l'attività della Società, omettendo di operare in modo significativo con essa;-----
 - d) che in qualunque modo abbia arrecato danno alla Società;---
 - e) che svolga attività in concorrenza con la Società;-----
 - f) che si sia reso gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dallo Statuto, dai regolamenti o dalle deliberazioni sociali;-----
3. Nei casi diversi da quelli previsti dalla legge l'esclusione del Socio è deliberata tenuto conto della situazione economica e patrimoniale della Società.-----
4. Il provvedimento di esclusione è comunicato al Socio con lettera raccomandata ed è immediatamente esecutivo; il Socio può ricorrere, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al Collegio dei Proviviri. Resta convenzionalmente esclusa la possibilità di sospensione del provvedimento impugnato.----
5. Contro l'esclusione, il Socio può proporre opposizione al Tribunale.-----

Art. 15-----

Liquidazione della quota del Socio-----

1. Il Socio receduto o escluso o gli aventi causa del Socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni e del sovrapprezzo versato in sede di sottoscrizione delle azioni, detratti gli utilizzi per copertura di eventuali perdite quali risultano dai bilanci precedenti e da quello dell'esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto limitatamente al Socio.-----
2. Il pagamento deve essere eseguito entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso ed il relativo importo è posto a disposizione degli aventi diritto in un conto infruttifero.-----
3. Ferma restando l'autorizzazione della Banca d'Italia per la riduzione dei fondi propri della banca, il Consiglio d'Ammini-



strazione, su proposta del Comitato Esecutivo (se istituito) e sentito il Collegio Sindacale, ha la facoltà di limitare o rinviare, in tutto o in parte e senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale del socio uscente per recesso, anche in caso di trasformazione, esclusione o morte, anche in deroga a disposizioni del codice civile e ad altre norme di legge, secondo quanto previsto dalla disciplina prudenziale applicabile. Il Consiglio d'Amministrazione assume le proprie determinazioni sull'estensione del rinvio e sulla misura della limitazione del rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale tenendo conto della situazione prudenziale della banca. In particolare, ai fini della decisione il Consiglio valuta:-----

- la complessiva situazione finanziaria, di liquidità e di solvibilità della banca;-----

- l'importo del capitale primario di classe 1, del capitale di classe 1 e del capitale totale in rapporto ai requisiti patrimoniali minimi (primo pilastro), ai requisiti patrimoniali richiesti dall'Autorità di Vigilanza (secondo pilastro) nonché al requisito combinato di riserva di capitale, come previsti dalla disciplina.-----

4. Fermo restando quanto previsto dal primo comma, è comunque vietata la distribuzione di riserve.-----

5. Le somme non riscosse entro cinque anni dal giorno in cui divengono esigibili restano devolute alla Società ed imputate alla riserva legale.-----

6. Ogni ulteriore pretesa sul patrimonio sociale comunque costituito rimane esclusa.-----

-----TITOLO III-----

-----OGGETTO SOCIALE - OPERATIVITA'-----

Art. 16-----

Oggetto sociale-----

1. La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme. Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale, in conformità alle disposizioni emanate dall'Autorità di Vigilanza.-----

2. La Società svolge la propria attività anche nei confronti di terzi non Soci. La Società può emettere obbligazioni e altri strumenti finanziari conformemente alle vigenti disposizioni normative.-----

3. La Società, con le autorizzazioni di legge, può svolgere l'attività di negoziazione di strumenti finanziari per conto terzi, a condizione che il committente anticipi il prezzo, in caso di acquisto, o consegni preventivamente i titoli, in caso di vendita.-----

4. La Società può altresì esercitare l'attività in cambi e fare ricorso a contratti a termine e ad altri prodotti derivati,

evitando di assumere posizioni speculative e contenendo la posizione netta complessiva in cambi entro i limiti fissati dall'Autorità di Vigilanza. Essa potrà inoltre offrire alla Clientela contratti a termine, su titoli e valute, e altri prodotti derivati, purché trovino copertura nei rischi derivanti da altre operazioni.

5. La Società potrà assumere partecipazioni, nei limiti determinati dall'Autorità di Vigilanza.

6. In ogni caso la Società non potrà remunerare gli strumenti finanziari riservati in sottoscrizione ai Soci in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

Art. 17

Operatività nella zona di competenza territoriale

1. La Società assume, nell'ambito della zona di competenza territoriale, attività di rischio prevalentemente nei confronti dei propri Soci.

2. La previsione di cui al comma precedente è rispettata quando più del 50% delle attività di rischio è destinata a Soci e/o ad attività prive di rischio, secondo i criteri stabiliti dall'Autorità di Vigilanza, anche con riguardo ad eventuali deroghe e disposizioni transitorie dalla stessa accordate ai sensi dell'art. 35, comma 1, del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

3. Le attività di rischio assistite da garanzia rilasciata da un Socio della Società sono considerate attività di rischio verso i Soci, a condizione che la garanzia prestata sia personale, esplicita e incondizionata.

4. Le attività di rischio non destinate a norma dei comma precedenti sono assunte nei confronti di soggetti che siano comunque residenti e operanti nella zona di competenza territoriale.

Art. 18

Operatività fuori della zona di competenza territoriale

1. Una quota non superiore al 5% del totale delle attività di rischio potrà essere assunta al di fuori della zona di competenza territoriale.

2. Non rientrano nel computo della quota di cui al comma precedente le attività di rischio assunte nei confronti di altre banche, quelle assistite da garanzia rilasciata dal Socio ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 nonché quelle escluse in forza dei criteri stabiliti dall'Autorità di Vigilanza.

TITOLO IV

PATRIMONIO - CAPITALE SOCIALE - AZIONI

Art. 19



Patrimonio

1. Il Patrimonio della Società è costituito:

a) dal capitale sociale;

b) dalla riserva legale;

c) dalla riserva da sovrapprezzo azioni;



d) da ogni altra riserva avente destinazione generica o specifica alimentata da utili netti.-----

Art. 20-----

Capitale sociale-----

1. Il capitale sociale è variabile ed è costituito da azioni che possono essere emesse, in linea di principio, illimitatamente, ed il cui valore nominale non può essere inferiore a Euro 2,58 né superiore a Euro 25,80.-----

2. Detto valore può variare per effetto della rivalutazione effettuata ai sensi del successivo art. 49, comma 2, lettera a. Il Consiglio d'Amministrazione provvede a depositare presso il Registro delle Imprese la delibera assembleare che destina gli utili di esercizio alla rivalutazione del capitale, indicando la misura aggiornata del valore nominale delle azioni.--

Art. 21-----

Azioni e trasferimento delle medesime-----

1. Le azioni sono nominative ed indivisibili, e non sono consentite cointestazioni; esse non possono essere cedute a non Soci senza l'autorizzazione del Consiglio d'Amministrazione che esaminerà preventivamente la domanda di ammissione dell'aspirante Socio nei termini e con le modalità di cui all'art. 8.-----

2. In caso di cessione di azioni fra Soci, le parti contraenti, entro trenta giorni dalla cessione, debbono con lettera raccomandata comunicare alla Società il trasferimento e chiedere le relative variazioni del libro dei Soci.-----

3. In caso di cessione di azioni a non Soci, le parti contraenti, entro trenta giorni dalla cessione, debbono con lettera raccomandata comunicare alla Società il trasferimento, al fine di ottenere l'autorizzazione di cui al primo comma; l'acquirente non Socio è tenuto a presentare contestualmente domanda di ammissione alla Società.-----

4. Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o vincoli di qualsiasi natura senza la preventiva autorizzazione del Consiglio d'Amministrazione; è inoltre vietato fare anticipazioni sulle stesse.-----

5. La Società non emette i titoli azionari, e la qualità di Socio risulta dall'iscrizione nel libro dei Soci.-----

6. In ogni caso, l'acquisto potrà avvenire nei limiti e con le modalità determinate dalla disciplina applicabile e previa autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza.-----

Art. 22-----

Sovrapprezzo-----

1. L'Assemblea può determinare annualmente, in sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'importo (sovrapprezzo) che dev'essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi Soci.-----

2. Il sovrapprezzo è imputato all'apposita riserva, che non può essere utilizzata per la rivalutazione delle azioni.-----

-----**TITOLO V**-----

-----ORGANI SOCIALI-----

Art. 23-----

Organi sociali-----

1. Gli organi della Società, ai quali è demandato, secondo le rispettive competenze, l'esercizio delle funzioni sociali sono:-----

- a) l'Assemblea dei Soci;-----
- b) il Consiglio d'Amministrazione;-----
- c) il Comitato Esecutivo, se nominato;-----
- d) il Collegio Sindacale;-----
- e) il Collegio dei Probiviri.-----

-----TITOLO VI-----

-----ASSEMBLEA DEI SOCI-----

Art. 24-----

Compiti e convocazione dell'assemblea -----

1. L'assemblea è ordinaria e straordinaria.-----

2. Spetta all'assemblea ordinaria:-----



- a) eleggere le cariche sociali;-----
- b) approvare il bilancio annuale e la destinazione degli utili;-----
- c) stabilire la misura del compenso per i componenti il Consiglio d'Amministrazione, il Comitato Esecutivo ed il Collegio Sindacale;-----
- d) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo Statuto per singole operazioni, ferma in ogni caso la responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti;-----
- e) deliberare sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;-----
- f) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari. -

3. Sono riservate all'assemblea straordinaria le deliberazioni sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento della Società, nonché la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri.-----

4. L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Soci, e le sue deliberazioni obbligano i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.-----

5. L'assemblea dei Soci è convocata dal Consiglio d'Amministrazione presso la sede della Società o in altro luogo indicato, purché in territorio italiano, mediante avviso di convocazione contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza, da pubblicare almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o in almeno uno dei seguenti quotidiani:-----

- 1. L'Adige;-----
- 2. Il Trentino.-----
- 6. Il Consiglio d'Amministrazione può inoltre disporre che l'avviso di convocazione sia affisso in modo visibile nella



sede sociale e nelle succursali della Società, o inviato, o recapitato ai Soci.-----

7. L'assemblea può essere indetta in seconda convocazione con lo stesso avviso, non oltre trenta giorni dopo quello fissato per la prima convocazione ma non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.-----

8. Il Consiglio d'Amministrazione deve inoltre convocare l'assemblea entro trenta giorni da quando ne è fatta richiesta dal Collegio Sindacale o domanda da almeno un decimo dei Soci. La domanda deve essere sottoscritta da tutti i Soci richiedenti ed indicare gli argomenti da trattarsi.-----

Art. 25-----

Intervento e rappresentanza in assemblea-----

1. Possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto i Soci iscritti nel libro dei Soci da almeno novanta giorni.----

2. Ogni Socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate.-----

3. Il Socio può farsi rappresentare da altro Socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal Presidente della Società, da un amministratore o dipendente a ciò delegato dal Consiglio, da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò per legge autorizzato.-----

4. Ogni Socio non può ricevere più di una delega.-----

5. All'assemblea può intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto, un rappresentante della Federazione trentina della cooperazione. All'assemblea potranno anche intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto, rappresentanti dei Fondi di Garanzia cui la Società aderisce, nei casi e secondo le modalità previsti nello statuto dei Fondi medesimi.-----

Art. 26-----

Presidenza dell'assemblea-----

1. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce, ai sensi, dell'art. 40 e, in caso di impedimento anche di questi, da un amministratore a ciò delegato dal Consiglio ovvero, in mancanza anche di questi, da persona designata dall'assemblea medesima.-----

2. Il Presidente ha pieni poteri per la direzione dell'assemblea e, in particolare, per l'accertamento della regolarità delle deleghe e del diritto degli intervenuti a partecipare all'assemblea; per constatare se questa si sia regolarmente costituita ed in numero valido per deliberare, per dirigere e regolare la discussione nonché per accertare il risultato delle votazioni. Il Presidente ha diritto di farsi assistere da altra persona, anche non Socio, in relazione alla materia oggetto della trattazione.-----

3. L'assemblea, su proposta del Presidente, nomina fra i Soci

due o più scrutatori e un segretario, anche non Socio, salvo che nel caso delle assemblee straordinarie, o quando il Presidente lo reputi opportuno, in cui la funzione di segretario è assunta da un notaio.

Art. 27

Costituzione dell'assemblea

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con l'intervento in proprio e per rappresentanza di almeno un decimo dei Soci aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

2. L'assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con l'intervento in proprio e per rappresentanza di almeno un quinto e, in seconda convocazione, di almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto.

Art. 28

Maggioranze assembleari

1. L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti espressi. L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quinti dei voti espressi. Per la nomina dei liquidatori è, invece, sufficiente la maggioranza relativa.

2. Nelle elezioni alle cariche sociali risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti; a parità di voti risulta eletto il più anziano di età. Le modalità di candidatura e di espressione del voto sono disciplinate in un apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria su proposta del Consiglio d'Amministrazione.

3. Le votazioni hanno luogo in modo palese e normalmente per alzata di mano. Per la nomina delle cariche sociali si procede a scrutinio segreto, salvo che l'assemblea, su proposta del Presidente, deliberi, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, di procedere con voto palese. In caso di voto segreto, il Socio interessato può far risultare dal verbale la propria astensione o la propria dichiarazione di voto.

Art. 29

Proroga dell'assemblea



1. Qualora la trattazione dell'ordine del giorno non si esaurisca in una sola seduta, l'assemblea può essere prorogata dal Presidente non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso.

2. Nella sua successiva seduta, l'assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'assemblea di cui rappresenta la prosecuzione.

Art. 30

Assemblea ordinaria

1. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per



procedere, oltre che alla trattazione degli altri argomenti posti all'ordine del giorno, all'approvazione del bilancio di esercizio.-----

2. L'assemblea provvede una volta all'anno alla determinazione, su proposta del Consiglio d'Amministrazione, dell'ammontare massimo delle esposizioni di rischio in rapporto al capitale ammissibile, che possono essere assunte nei confronti dei Soci e Clienti, nel rispetto delle disposizioni di vigilanza prudenziale in materia di limiti alla concentrazione dei rischi.-----

3. I limiti delle esposizioni di rischio deliberati ai sensi del comma 2 nei confronti dei singoli esponenti aziendali Soci non possono superare l'ammontare del 5% del capitale ammissibile, in linea con le disposizioni di vigilanza prudenziale in materia di attività di rischio nei confronti di soggetti collegati.-----

4. I limiti di cui al comma 2 non si applicano nel caso di posizioni di rischio assunte nei confronti delle banche della categoria.-----

5. L'assemblea ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati, approva le politiche di remunerazione a favore dei consiglieri di amministrazione, dei sindaci, di dipendenti o di collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato e le modifiche alle stesse, tenendo conto delle linee di indirizzo formulate dalla Federazione Trentina della Cooperazione.-----

6. L'assemblea ordinaria approva, altresì, i criteri per la determinazione del compenso da accordare al personale più rilevante, come definito dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente, in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.-----

Art. 31-----

Verbale delle deliberazioni assembleari-----

1. Le deliberazioni dell'assemblea debbono risultare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente, dal segretario o dal notaio, se nominato a tale incarico.-----

2. I verbali delle assemblee vengono trascritti sul libro dei verbali delle assemblee dei Soci e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea-----

-----TITOLO VII-----

-----CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE-----

Art. 32-----

Composizione del Consiglio d'Amministrazione-----

1. Il Consiglio d'Amministrazione è composto dal Presidente e da 8 (otto) amministratori eletti dall'assemblea, fra i Soci, a maggioranza relativa di voti. Il Consiglio d'Amministrazio-

ne dei conflitti di interesse;-----

d) l'approvazione degli orientamenti strategici, dei piani industriali e finanziari e delle politiche di gestione del rischio;-----

e) la definizione degli obiettivi di rischio, della soglia di tolleranza e delle politiche di governo dei rischi;-----

f) le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni, la costituzione delle funzioni aziendali di controllo, la nomina e la revoca, sentito il Collegio Sindacale, dei responsabili e, in caso di esternalizzazione, dei referenti nonché l'approvazione dei programmi annuali di attività delle funzioni;-----

g) l'approvazione del quadro di riferimento organizzativo e metodologico per l'analisi del rischio informatico e la propensione allo stesso, avuto riguardo ai servizi interni e a quelli offerti alla clientela;-----

h) l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione (reporting);-----

i) la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della banca;-----

j) la nomina, la revoca, le attribuzioni ed il trattamento economico del direttore, nonché le assunzioni, le promozioni, i provvedimenti disciplinari ed il licenziamento del personale di ogni ordine e grado;-----

k) l'acquisto, la costruzione e l'alienazione di immobili;-----

l) l'assunzione e la cessione di partecipazioni e l'adesione in genere ad altri enti;-----

m) l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di succursali e la proposta all'assemblea della istituzione o soppressione di sedi distaccate;-----

n) la promozione di azioni giudiziarie ed amministrative di ogni ordine e grado di giurisdizione, fatta eccezione per quelle relative al recupero dei crediti;-----

o) l'approvazione e le modifiche di regolamenti interni, ad esclusione di quelli che la legge riserva all'assemblea;-----

p) le iniziative per lo sviluppo delle condizioni morali e culturali dei Soci nonché per la promozione della cooperazione e per l'educazione al risparmio e alla previdenza;-----


q) tutti gli altri compiti e deliberazioni considerati non delegabili sulla base della disciplina regolamentare della Banca d'Italia;-----

r) la nomina, sentito il Collegio Sindacale, dei responsabili delle funzioni di controllo sulla gestione dei rischi, di revisione interna e di conformità;-----

s) la convocazione dell'assemblea dei Soci e la determinazione dell'ordine del giorno;-----

t) la redazione dei bilanci, con la relazione sull'andamento della gestione;-----

u) la determinazione della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche previste dallo Statuto, sentito il parere del Collegio Sindacale;-----



v) la costituzione di speciali comitati con funzioni consultive, istruttorie e propositive, composti di propri membri.-----

3. Il consiglio elabora, sottopone all'assemblea e riesamina, con periodicità almeno annuale, le politiche di remunerazione, ed è responsabile della loro corretta attuazione.-----

4. È inoltre attribuita al Consiglio d'Amministrazione la competenza alle deliberazioni che apportino modificazioni dello statuto di mero adeguamento a disposizioni normative e che siano in conformità allo statuto tipo della categoria riconosciuto dalla Banca d'Italia.-----

5. Il Consiglio d'Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Statuto, può delegare proprie attribuzioni al Comitato Esecutivo, determinando in modo chiaro e analitico i limiti quantitativi e di valore della delega. -----

6. In materia di erogazione del credito il Consiglio d'Amministrazione ha la facoltà di delegare proprie attribuzioni al direttore, al vice direttore, o - in mancanza di nomina di questi - a chi sostituisce il direttore, nonché ai dirigenti, ai responsabili di area e/o settori, se nominati, ed ai preposti alle dipendenze, da esercitarsi nell'ambito di prefissati e graduati limiti quantitativi di importo, nel rispetto delle disposizioni emanate dall'Autorità di Vigilanza. -----

Il Presidente può esercitare compiti di supplenza nei casi di particolare urgenza, con le modalità e i limiti previsti dalla normativa di vigilanza.-----

7. Il Consiglio d'Amministrazione può conferire a singoli amministratori o a dipendenti della Società poteri per il compimento di determinati atti o categorie di atti.-----

8. Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al Consiglio d'Amministrazione nella sua prima riunione. Allo scopo di assicurare la funzionalità del sistema delle deleghe, il Consiglio d'Amministrazione stabilisce, in relazione alle diverse categorie di atti, i criteri e le modalità a cui i titolari delle deleghe devono attenersi nell'esercizio del loro incarico e nel rendiconto del proprio operato. -----

9. Fermo restando il rispetto delle forme di legge, non possono essere stipulati contratti di appalto di opere o contratti per prestazioni di servizi o per fornitura di beni di natura continuativa o comunque pluriennale con gli amministratori o con persone ad essi legate dai rapporti specificati nell'art.32, secondo comma, lettera c), o con società alle quali gli stessi, o le persone di cui all'art.32, secondo comma, lettera c), partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25% del capitale sociale o nelle quali rivestano la carica di amministratori, qualora detti contratti comportino un onere complessivo per la Società superiore a 100.000 euro su base annua. Il limite suddetto, in tutte le sue forme, si applica anche rispetto a colui che rivesta la carica di direttore. Le disposizioni di cui al presente comma

Attesti
Veritas
sempre Deum



ne, nella prima riunione, su proposta del Presidente, nomina fra i suoi membri il vice Presidente.-----

2. Non possono essere eletti alla carica di amministratore, e se eletti decadono:-----

a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che siano stati condannati ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;-----

b) coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza determinati ai sensi di legge;-----


c) i parenti, i coniugi o gli affini con altri amministratori o dipendenti della Società fino al secondo grado incluso;-----

d) i dipendenti della Società e gli assimilati nonché coloro che lo sono stati, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro; -----

e) coloro che sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione con altre banche o società finanziarie o compagnie assicurative operanti nella zona di competenza territoriale della Cassa Rurale, nonché i componenti di organi amministrativi o di controllo di dette società*. Fermi restando i limiti previsti dalla legge, detta causa di ineleggibilità e decadenza non opera nei confronti di amministratori e sindaci che si trovano nelle situazioni sovradescritte in società finanziarie di partecipazione, in società finanziarie di sviluppo regionale, in enti anche di natura societaria della categoria, in società partecipate direttamente o indirettamente, in consorzi o in cooperative di garanzia, in società finanziarie e compagnie assicurative aderenti alla Federazione Trentina della Cooperazione, ferma restando l'applicazione dell'articolo 36 della legge n. 214/2011; -----

f) coloro che ricoprono, o che hanno ricoperto nei sei mesi precedenti, la carica di: sindaco di Comune, assessore comunale, consigliere comunale, assessore o Presidente di Comunità di Valle, Presidente di Provincia, assessore e consigliere provinciale o regionale, parlamentare italiano o europeo, componente del governo nazionale, componente della Commissione europea; tali cause di ineleggibilità e decadenza operano con riferimento alle cariche ricoperte in istituzioni il cui ambito territoriale comprenda la zona di competenza della Società;

g) coloro che, nei due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Società, qualora essa sia stata sottoposta alle procedure di crisi di cui al Titolo IV, art. 70 ss., del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Detta causa di ineleggibilità e decadenza ha efficacia per cinque anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. La non ricorrenza delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui alle lettere c), d) e f) del presente comma costituisce requisito di indipendenza degli amministratori.-----



Art. 33-----

Durata in carica degli amministratori-----

1. Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione dura in carica tre esercizi, e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica. Gli altri membri del Consiglio d'Amministrazione scadono in numero di tre per il primo ed il secondo esercizio e di due al terzo esercizio e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del relativo bilancio. La designazione degli uscenti avviene per il primo ed il secondo turno mediante estrazione a sorte ed in seguito per anzianità di carica. -----
2. Fermo quanto previsto dalla normativa e dal presente statuto, nel regolamento di cui all'art.28 vengono disciplinate le modalità per la presentazione delle candidature e stabiliti criteri per le medesime, volti a favorire una composizione del Consiglio d'Amministrazione rispondente alle esigenze di esperienza, competenza e ricambio del governo della Società.-----
3. Non è nominabile o rieleggibile colui che abbia ricoperto la carica di amministratore della Società per 3 mandati consecutivi.-----

Art. 34-----

Sostituzione di amministratori-----

1. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, ma non la maggioranza del Consiglio, quelli in carica provvedono, con l'approvazione del Collegio Sindacale, alla loro sostituzione.-----
2. Gli amministratori nominati ai sensi del comma precedente restano in carica fino alla successiva assemblea; coloro che sono nominati successivamente dall'assemblea assumono l'anzianità del mandato degli amministratori che hanno sostituito.---
3. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.---

Art. 35-----

Poteri del Consiglio d'Amministrazione-----

1. Il Consiglio è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli riservati per legge all'assemblea dei Soci.-----
2. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio d'Amministrazione le decisioni concernenti:-----
 - a) l'ammissione, l'esclusione e il recesso dei Soci;-----
 - b) le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i Soci;-----
 - c) la determinazione degli indirizzi generali di gestione e dell'assetto generale dell'organizzazione della Società; la definizione dell'assetto complessivo di governo e l'approvazione dell'assetto organizzativo della Società, garantendo la chiara distinzione di compiti e funzioni, nonché la prevenzio-

non si applicano con riferimento ai contratti stipulati con gli enti, anche di natura societaria, della categoria.-----

Art. 36-----

Convocazione del Consiglio d'Amministrazione-----

1. Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce di norma una volta al mese ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda motivata dal Collegio Sindacale oppure da un terzo almeno dei componenti del Consiglio stesso.-----

2. La convocazione è effettuata mediante avviso da inviare per iscritto o posta elettronica almeno tre giorni prima - e in caso di urgenza almeno un giorno prima - della data fissata per l'adunanza, al recapito indicato da ciascun amministratore e dai componenti del Collegio Sindacale perché vi possano intervenire. -----

3. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio d'Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi tali presupposti, il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale nonché la successiva trascrizione nel libro verbali del Consiglio d'Amministrazione. -----

Art. 37-----

Deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione-----

1. Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed è validamente costituito quando siano presenti più della metà degli amministratori in carica.-----

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.-----

3. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.-----


4. Alle riunioni del Consiglio partecipa, con parere consultivo, il direttore, che assolve altresì, in via ordinaria, le funzioni di segretario, eventualmente coadiuvato, con il consenso del Consiglio, da altro dipendente.-----

5. Alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione può partecipare e prendere la parola, senza diritto di voto, un rappresentante della Federazione Trentina della Cooperazione. Alle riunioni potranno anche intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto, rappresentanti dei Fondi di Garanzia cui la Società aderisce, nei casi e secondo le modalità previsti nello statuto dei Fondi medesimi.-----

Art. 38-----

Verbale delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione---

1. Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto verbale che, iscritto in apposito libro, deve essere firmato dal Presidente o da chi lo sostituisce e dal segretario.-----



2. Il libro dei verbali e gli estratti del medesimo, dichiarati conformi dal Presidente, fanno prova delle riunioni del Consiglio e delle deliberazioni assunte.-----

Art. 39-----

Compenso agli amministratori-----

1. Gli amministratori hanno diritto, oltre al compenso determinato dall'assemblea, al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento del mandato.-----

2. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche statutariamente previste è determinata dal Consiglio d'Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.-----

Art. 40-----

Presidente del Consiglio d'Amministrazione-----

1. Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione promuove l'effettivo funzionamento del governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri tra gli organi deliberanti della Società, con particolare riferimento ai poteri delegati. Egli presiede l'assemblea dei Soci, convoca e presiede il Consiglio d'Amministrazione, e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite ai componenti del consiglio.-----

2. Il Presidente garantisce l'efficacia del dibattito consiliare e si adopera affinché le deliberazioni alle quali giunge il consiglio siano il risultato di un'adeguata dialettica e del contributo ragionato e consapevole di tutti i suoi componenti. Il presidente assicura inoltre che: (i) il processo di autovalutazione degli organi sociali sia svolto con efficacia, le modalità con cui esso è condotto siano coerenti con il grado di complessità dei lavori del consiglio, siano adottate le misure correttive per far fronte alle eventuali carenze riscontrate; (ii) la Società predisponga ed attui programmi di inserimento e piani di formazione dei componenti degli organi.

3. Al Presidente del Consiglio d'Amministrazione spetta la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio, nonché l'uso della firma sociale.-----

4. Nell'ambito dei poteri di rappresentanza, il Presidente ed il direttore, disgiuntamente tra loro, consentono ed autorizzano la cancellazione di privilegi, d'ipoteche, le annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e la restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla Società quando il credito sia integralmente estinto.-----

5. Il Presidente non può avere un ruolo esecutivo e non può svolgere, neppure di fatto, funzioni gestionali.-----

6. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal vice Presidente indicato dal Consiglio d'Amministrazione; in caso di assenza o impedimento anche di questo, le funzioni sono svolte dall'amministratore designato dal Consiglio d'Amministrazione. Di fronte ai terzi,

Amni
Mario

Stefano
Quaranta



la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o impedimento di quest'ultimo.

TITOLO VIII

COMITATO ESECUTIVO

Art. 41

Composizione e funzionamento del Comitato Esecutivo

1. Il Comitato Esecutivo è composto da 3 componenti del Consiglio d'Amministrazione nominati dallo stesso consiglio.
2. Il comitato sceglie tra i suoi membri il Presidente e il vice Presidente, se questi non sono nominati dal Consiglio.
3. Il direttore ha, di norma, il potere di proposta in seno al comitato.
4. Le riunioni sono convocate con le modalità di cui all'art.36, secondo comma e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le votazioni sono prese a maggioranza dei presenti e con l'espressione di almeno due voti favorevoli. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
5. Delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo deve essere redatto verbale, in conformità a quanto previsto dall'art.38.
6. Alle riunioni del comitato assistono i sindaci.
7. Fermo restando quanto previsto dall'ottavo comma dell'art.35, il Comitato Esecutivo riferisce al Consiglio d'Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni centotanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche.

TITOLO IX

COLLEGIO SINDACALE

Art. 42

Composizione del Collegio Sindacale

1. L'assemblea ordinaria nomina tre sindaci effettivi, designandone il Presidente e due sindaci supplenti. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica; l'assemblea ne fissa inoltre il compenso annuale valevole per l'intera durata del loro ufficio, in aggiunta al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esercizio delle funzioni.
2. Non può essere nominato Presidente, salvo che nel caso di ricambio totale del Collegio Sindacale, ovvero di ricambio anche parziale conseguente a richiesta della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 53 T.U.B., colui che, nell'arco temporale degli ultimi dieci anni, non abbia svolto per almeno un mandato le funzioni di sindaco effettivo di una banca oppure non risulti iscritto all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili nonché all'albo dei revisori legali.
3. I sindaci sono rieleggibili, con i limiti di seguito specificati. Non è nominabile o rieleggibile colui che abbia ricoperto la carica di componente effettivo, anche nel ruolo di



Presidente del Collegio Sindacale della Società, per 3 mandati consecutivi. I sindaci devono possedere i requisiti previsti dalla legge.-----

4. Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:-----

a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che sono stati condannati ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;-----

b) i parenti, i coniugi o gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle Società da questa controllate, delle Società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;-----

c) coloro che sono legati alla Società o alle Società da questa controllate o alle Società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;-----

d) coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza determinati ai sensi di legge;-----



e) fermi restando i limiti di legge, l'amministratore o il sindaco in altra banca o società finanziaria operante nella zona di competenza della Società, salvo che si tratti di società finanziarie di partecipazione, di enti anche di natura societaria della categoria, di società partecipate direttamente o indirettamente, di consorzi o di cooperative di garanzia, ferma restando l'applicazione dell'articolo 36 della legge n. 214/2011; -----

f) coloro che, nei due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Società, qualora essa sia stata sottoposta alle procedure di crisi di cui al Titolo IV, art. 70 ss., del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Detta causa di ineleggibilità ha efficacia per cinque anni dall'adozione dei relativi provvedimenti; -----

g) coloro che abbiano ricoperto la carica di amministratore nel mandato precedente o di direttore nei tre anni precedenti;

h) il coniuge, i parenti e gli affini fino al quarto grado con dipendenti della Società.-----

5. Non possono essere stipulati contratti di appalto di opere o contratti per prestazioni di servizi o per fornitura di beni di natura continuativa o comunque pluriennale con i componenti del Collegio Sindacale, o con società alle quali gli stessi partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25% del capitale sociale o nelle quali rivestano la carica di amministratori. Il divieto suddetto si applica anche

Amministratore
Stefano Danesi



rispetto al coniuge, nonché ai parenti e agli affini entro il secondo grado dei sindaci. Tale divieto non si applica con riferimento ai contratti stipulati con gli enti, anche di natura societaria, della categoria.-----

6. I sindaci non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del gruppo bancario cui la banca appartiene, nonché presso società nelle quali la banca stessa detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza.-----

7. Se viene a mancare il Presidente del Collegio Sindacale, le funzioni di Presidente sono assunte dal più anziano di età dei sindaci effettivi rimasti in carica.-----

Art. 43-----

Compiti e poteri del Collegio Sindacale-----

1. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.-----

2. Il Collegio Sindacale può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari e procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo. Si avvale dei flussi informativi provenienti dalle funzioni e strutture di controllo interne.-----

3. Il Collegio adempie agli obblighi di cui all'art.52 del D.Lgs.385/93 e può svolgere le funzioni di organismo di vigilanza sulla responsabilità amministrativa della Società disciplinato ai sensi del D.lgs. 231/2001, laddove tale funzione non sia stata affidata ad altro organismo.-----

4. Il Collegio segnala al Consiglio d'Amministrazione le carenze e le irregolarità riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.-

5. Il collegio viene sentito in merito alle decisioni riguardanti la nomina dei responsabili delle funzioni di controllo interno e la definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli.-----

6. I sindaci possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e assistono alle sedute del Consiglio d'Amministrazione, del Comitato Esecutivo ed alle assemblee.-----


7. Le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza ed essere trascritte nell'apposito libro, nel quale devono risultare gli accertamenti eseguiti anche individualmente. -----

8. Il Collegio Sindacale può avvalersi della collaborazione della Federazione Trentina della Cooperazione. -----

Art. 43-bis-----

Revisione legale dei conti-----

1. La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione



iscritti nel registro previsto dalla legge ovvero da altro soggetto esterno abilitato ai sensi di norme di legge. La nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti spetta all'assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale.

2. Il Collegio Sindacale valuta l'adeguatezza e la funzionalità dell'assetto contabile, ivi compresi i relativi sistemi informativi, al fine di assicurare una corretta rappresentazione dei fatti aziendali.

3. Al revisore esterno si estendono gli obblighi di cui all'art.52 del D.Lgs. 385/93.

TITOLO X

ASSUNZIONE DI OBBLIGAZIONI NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA'

Art. 44

Assunzione di obbligazioni da parte degli esponenti aziendali

1. Gli amministratori, i sindaci, il direttore e coloro che ne svolgono le funzioni non possono contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la Società, se non previa deliberazione del Consiglio d'Amministrazione assunta all'unanimità, con l'esclusione del voto dell'esponente interessato e con il voto favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale, fermi restando gli obblighi previsti dal Codice Civile in materia di interessi degli amministratori. Restano fermi i limiti e i divieti previsti nell'art.35, nono comma, e nell'art.42, quinto comma.

2. Per le erogazioni di credito nonché per le obbligazioni di qualsiasi natura, ivi compresi gli atti di compravendita - ove deliberate dal Consiglio d'Amministrazione o dal Comitato Esecutivo - che riguardino, direttamente o indirettamente, soggetti che intrattengono rapporti di natura professionale con i componenti del Collegio Sindacale, questi ultimi danno notizia di tali interessi agli amministratori e agli altri sindaci; le relative delibere sono da motivare in linea con quanto previsto dall'art. 2391 c.c.

TITOLO XI

COLLEGIO DEI PROBIVIRI


Art. 45

Composizione e funzionamento del Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è un organo interno della Società ed ha la funzione di pronunciarsi sulle delibere del Consiglio d'Amministrazione di rigetto delle domande di ammissione a Socio, nonché di perseguire, secondo equità e senza vincolo di formalità procedurali, la bonaria composizione delle liti che dovessero insorgere tra Socio e Società.

2. Esso è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il Presidente, che provvede alla convocazione del Collegio e ne dirige i lavori, è designato dalla Federazione Trentina della Cooperazione e gli altri quattro componenti sono nominati dall'assemblea, ai sensi dell'art.28, secondo comma.

Peri
Peri
Peri



3. I Proviviri restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. Essi prestano il loro ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese.

4. L'istanza di revisione sul diniego del Consiglio d'Amministrazione all'ammissione a Socio dev'essere presentata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione del Collegio dei Proviviri, integrato con un rappresentante dell'aspirante Socio. Il Collegio si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta e il Consiglio d'Amministrazione è tenuto a riesaminare la domanda di ammissione ove richiesto dal Collegio medesimo.

TITOLO XII

DIRETTORE

Art. 46

Compiti e attribuzioni del direttore

1. Il Direttore è il capo del personale ed ha il potere di proposta in materia di assunzione, promozione, provvedimenti disciplinari e licenziamento del personale. Il Direttore non può proporre l'assunzione di persone legate a lui medesimo, o ai dipendenti della Società, da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado. Egli sovrintende al funzionamento organizzativo dell'azienda, assegnando gli incarichi e le mansioni al personale dipendente.

2. Non può essere nominato direttore il coniuge, un parente o un affine, entro il quarto grado degli amministratori ed entro il secondo grado dei dipendenti della Società.


3. Il direttore assiste alle assemblee dei Soci, interviene con parere consultivo alle adunanze del Consiglio d'Amministrazione; ha il potere di proposta in materia di erogazione del credito.

4. Il direttore prende parte altresì alle riunioni del Comitato Esecutivo ed ha, di norma, il potere di proposta per le delibere del Comitato Esecutivo medesimo.

5. Il direttore dà esecuzione alle delibere degli organi sociali secondo le previsioni statutarie; persegue gli obiettivi gestionali e sovrintende allo svolgimento delle operazioni e al funzionamento dei servizi secondo le indicazioni del Consiglio d'Amministrazione, assicurando la conduzione unitaria della Società e l'efficacia del sistema dei controlli interni.

6. In caso di assenza o impedimento, il direttore è sostituito dal vice direttore, se nominato, o da altro dipendente designato dal Consiglio d'Amministrazione.

7. Le facoltà, attribuzioni e poteri del direttore sono determinati dal Consiglio d'Amministrazione e sono esercitati in conformità all'art.35 del presente Statuto. In particolare, le deleghe attribuite dal Consiglio d'Amministrazione riguardano l'erogazione e la gestione del credito, le operazioni di investimento e di raccolta, l'espletamento dei servizi, le relative condizioni economiche nonché la gestione dei costi aziendali.



8. Il direttore può affidare alcune funzioni, facoltà ed attribuzioni, delle quali è investito a norma del comma precedente, con esclusione di quelle previste in materia di erogazione del credito, a dirigenti, o ad altri dipendenti della Società, nei limiti, con le modalità e secondo i criteri che sono stabiliti dal Consiglio d'Amministrazione.

-----TITOLO XIII-----

-----RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE-----

Art. 47-----

Rappresentanza e firma sociale-----

1. La rappresentanza attiva e passiva della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi per cassazione e revocazione, e la firma sociale spettano, ai sensi dell'art.40, al Presidente del Consiglio d'Amministrazione o a chi lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento. La sottoscrizione del Presidente del Consiglio d'Amministrazione o di chi ne fa le veci, apposta sotto la ragione sociale, impegna la Società di fronte ai terzi senza bisogno di formalità ulteriori.

2. La rappresentanza della Società e la firma sociale possono, inoltre, essere attribuite dal Consiglio d'Amministrazione anche a singoli amministratori, ovvero al direttore e a dipendenti, per determinati atti o, stabilmente, per categorie di atti.

3. Il Consiglio, inoltre, ove necessario, conferisce mandati e procure anche ad estranei, per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

-----TITOLO XIV-----

-----BILANCIO - UTILI - RISERVE-----

Art. 48-----

Esercizio sociale-----

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio d'Amministrazione procede alla redazione del bilancio e della relazione sull'andamento della gestione sociale, in conformità alle previsioni di legge.

Art. 49-----

Utili-----

1. L'utile netto risultante dal bilancio è ripartito come segue:-----

a) una quota non inferiore al settanta per cento alla formazione o all'incremento della riserva legale;-----

b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.-----


2. Gli utili eventualmente residui potranno essere:-----

a) destinati all'aumento del valore nominale delle azioni, secondo le previsioni di legge;-----

b) assegnati ad altre riserve;-----

c) distribuiti ai Soci, purché in misura non superiore all'in-

Adriano
Marino
Antonio



A large, stylized handwritten signature in black ink, written vertically. Below the signature is a circular stamp, partially obscured by the signature's loops. The stamp contains some illegible text and a central emblem.

teresse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;---

d) attribuiti ai Soci a titolo di ristorno, in base alle disposizioni contenute nell'articolo 50.-----

3. La quota di utili eventualmente ancora residua è destinata a fini di beneficenza o mutualità.-----

Art. 50-----

Ristorni-----

1. L'assemblea, su proposta del Consiglio d'Amministrazione, può determinare il ristorno, vale a dire l'equivalente monetario del vantaggio mutualistico, da riconoscere ai Soci in proporzione alla quantità e alla qualità dei loro scambi mutualistici con la banca, indipendentemente dal numero di azioni da loro possedute. -----

2. Esso è corrisposto a valere sull'utile d'esercizio e in conformità a quanto previsto dall'art.49, dalle disposizioni di Vigilanza e dall'apposito regolamento approvato dall'assemblea. -----

-----TITOLO XV-----

-----SCIoglimento DELLA SOCIETA'-----

Art. 51-----

Scioglimento e liquidazione della Società-----

1. In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale - dedotti soltanto il capitale versato e rivalutato, e i dividendi eventualmente maturati - sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.-----

-----TITOLO XVI-----

-----DISPOSIZIONI TRANSITORIE-----

Art. 52-----

Disposizioni transitorie-----

1. Per i primi tre esercizi successivi alla fusione e quindi fino all'assemblea ordinaria convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2019, in deroga agli artt. 32, 42 e 45 del presente statuto la composizione del Consiglio d'Amministrazione e l'elezione degli amministratori, dei sindaci e dei probiviri avviene con le regole di seguito specificate.-----

Il Consiglio d'Amministrazione è composto dal Presidente e da 10 amministratori eletti fra i Soci con i seguenti vincoli:---

- il Presidente è eletto fra i Soci senza vincolo territoriale;-----

- sei amministratori sono eletti tra i Soci residenti od operanti nella circoscrizione territoriale ex Cassa Rurale Alta ValdiSole e Pejo comprendente i comuni di Dimaro Folgarida, Commezzadura, Mezzana, Pellizzano, Ossana, Peio, Vermiglio, Ponte di Legno, Edolo;-----

- quattro amministratori sono eletti tra i Soci residenti od operanti nella circoscrizione territoriale ex Cassa Rurale di Rabbi e Caldes comprendente i comuni di Malè, Rabbi, Caldes,



Terzolas, Croviana e Cavizzana.-----

Il Consiglio d'Amministrazione, nella prima riunione successiva all'assemblea, su proposta del Presidente, nomina tra i suoi membri il Vicepresidente individuandolo fra i consiglieri appartenenti alla circoscrizione territoriale diversa da quella del Presidente. -----

Il Collegio Sindacale, composto di tre membri effettivi e due supplenti viene eletto con i seguenti vincoli:-----

- due sindaci effettivi ed un sindaco supplente sono eletti fra i soggetti residenti od operanti nella circoscrizione territoriale ex Cassa Rurale Alta ValdiSole e Pejo comprendente i comuni di Dimaro Folgarida, Commezzadura, Mezzana, Pellizzano, Ossana, Peio, Vermiglio, Ponte di Legno, Edolo;-----

- un sindaco effettivo ed un sindaco supplente sono eletti fra i soggetti residenti od operanti nella circoscrizione territoriale ex Cassa Rurale di Rabbi e Caldes comprendente i comuni di Malè, Rabbi, Caldes, Terzolas, Croviana e Cavizzana.-----

Il Presidente è nominato dall'assemblea fra i Sindaci effettivi eletti, senza vincolo territoriale.-----

I componenti del Collegio dei Probiviri di nomina assembleare sono eletti nel rispetto dei seguenti criteri:-----


- un probiviro effettivo ed un probiviro supplente tra i soggetti residenti od operanti nella circoscrizione territoriale ex Cassa Rurale Alta ValdiSole e Pejo;-----

- un probiviro effettivo ed un probiviro supplente tra i soggetti residenti od operanti nella circoscrizione territoriale ex Cassa Rurale di Rabbi e Caldes.-----


Gli amministratori scadono in numero di tre nelle assemblee ordinarie degli anni 2018 e 2019, convocate rispettivamente per l'approvazione del bilancio 2017 e del bilancio 2018, di cui due appartenenti alla circoscrizione territoriale ex Cassa Rurale Alta ValdiSole e Pejo ed uno appartenente alla circoscrizione territoriale ex Cassa Rurale di Rabbi e Caldes. La designazione degli uscenti avviene per il primo e secondo turno per estrazione a sorte. Le assemblee degli anni 2018 e 2019, provvedono all'elezione di tre amministratori nel rispetto della medesima ripartizione territoriale. Nell'assemblea dell'anno 2020, convocata per l'approvazione del bilancio 2019, scadono, per anzianità di carica, i rimanenti quattro amministratori. L'assemblea provvede all'elezione di due amministratori senza vincolo territoriale. -----

A partire dall'assemblea ordinaria 2020 assumono piena efficacia, anche per la parte che riguarda la composizione e l'elezione dei componenti gli organi sociali, gli articoli 32, 42 e 45 del presente statuto. -----

2. I limiti introdotti agli articoli 33, comma 3, e 42, comma 3, si iniziano a computare a partire dalla elezione degli amministratori e sindaci successiva all'adozione del presente statuto.-----



Alessio Moravia



Stefano Olivo

Copia fotostatica, conforme al suo originale
nei miei atti formata da quella modificata
che rilaccio ad uso di legge
MALE II, 28 dicembre 2016

